

ECC.MO TAR LAZIO ROMA

RICORSO

Nell'Interesse della parte

RUSSO PASQUALE, nato a Cassano allo Jonio (Cosenza) il 13.10.1965, C.F. RSSPQL65R13C002K, residente in Castrovillari (CS) alla Via Pollino n. 10, elettivamente domiciliato in Cosenza alla via Carlo Cattaneo n. 94 presso e nello studio legale dell'Avvocato Rosario Fortino (C.F. FRTRSR72A20D086K), dal quale anticipatamente reso edotto in materia di privacy sul trattamento dei dati personali è rappresentato e difeso in virtù di giusta procura in calce al presente atto. Il suindicato Avv. Rosario Fortino dichiara, ai sensi di legge, di voler ricevere ogni comunicazione presso i seguenti recapiti: fax 0984 74665 – fortinoepartners@pec.giuffre.it

1

CONTRO

**CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNARIA**, C.F. 80415740580, in persona del l.r.p.t.

Nonché

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
C.F. 96402080582, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI DI

Dott. Lucio Cercone C.F. CRCLCU65T04G596T, residente in Alife (CE) P.le della Stazione n. 5/B

Avverso e per l'annullamento

	- Della delibera del Consiglio di Presidenza della	
	Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19.02.2019,	
	pubblicata in data 21.02.2019 e per essa tutti gli atti e	
	le delibere precedenti e/o presupposti, riferiti alla	
	graduatoria del concorso per la copertura di n. 202	
	(aumentati di 259 unità) posti di Giudice Tributario,	
	con riserva di n. 7 posti ai candidati in possesso del	
	requisito del bilinguismo, bando di concorso n.	
	06/2016 approvato con delibera n. 1812 del	
	19.07.2016 e pubblicato in GU n. 62 del 05 agosto	
	2016, nella parte in cui il ricorrente veniva escluso	
	dalla connessa graduatoria e precedentemente	2
	classificato alla posizione di graduatoria n. 741 con	
	l'attribuzione di punti 23,50 , omettendo di valutare,	
	la commissione esaminatrice, il <u>periodo di servizio</u>	
	<u>relativo all'attività di docente in istituti di</u>	
	<u>istruzione secondaria di secondo grado</u> ,	
	documentato e depositato unitamente alla domanda di	
	partecipazione, riproposta con richiesta di rettifica	
	del punteggio con istanza in autotutela del 13.07.2018	
	e ribadita nuovamente con ulteriore istanza e	
	documentazione in data 05.09.2018;	
	- di ogni atto connesso, presupposto, conseguente e	
	lesivo degli interessi di parte ricorrente; di tutti i	
	verbali della commissione esaminatrice, dai contenuti	

	ed estremi ignoti, con i quali venivano valutati ed	
	approvati i titoli.	
	PREMESSO in fatto e diritto	
	Parte ricorrente partecipava al concorso per titoli per la	
	nomina di Giudice Tributario, bando n. 06/2016 approvato	
	con delibera n. 1812 del 19.07.2016 pubblicato in GU n. 62	
	del 05 agosto 2016, il quale prevedeva la nomina di n. 202	
	Giudici Tributari.	
	Lo stesso presentava domanda di partecipazione, indicando i	
	titoli in suo possesso; in particolare, il ricorrente	
	specificava di possedere i seguenti titoli:	
	- insegnante di ruolo in materie economiche presso	3
	istituti d'istruzione secondaria di 2° grado dal	
	05.10.1992 al 30.10.2016;	
	- amministratore presso società di capitali “Russo &	
	Partners srl con sede in Castrovillari (CS) dal	
	16.01.2002 al 14.05.2003 e dal 01.08.2011 al	
	30.07.2016;	
	- sindaco presso coop centrale agrumaria della piana di	
	sibari srl dal 29.11.2001 al 29.11.2004; nonché	
	sindaco del consorzio servizi federimprese soc coop	
	srl dal 18.03.2003 al 30.04.2006; nonché ancora	
	riveste la carica di sindaco per CA Costruzioni srl dal	
	30.09.2002 al 30.09.2009;	
	- libero professionista dottore commercialista abilitato;	

	- corso di perfezionamento in diritto tributario – master	
	del 12.12.2009 IPSOA; master breve scuola del	
	difensore tributario superato il 03.03.2012 Milano –	
	IPSOA; master di specializzazione in diritto societario	
	superato il 09.02.2008 Roma – IPSOA.	
	Dalla valutazione eseguita dalla commissione esaminatrice,	
	al ricorrente veniva attribuito il punteggio di 23,50,	
	assolutamente illegittimo, poiché, la stessa commissione,	
	non ha considerato, ha omesso, la valutazione del periodo di	
	insegnamento di ruolo per come specificato nell’indicazione	
	dei titoli.	
	Come si evince dalla documentazione allegata alla domanda	4
	di cui al bando, parte ricorrente ha ricoperto il ruolo di	
	docente, nel periodo che va dal 05.10.1992 al 30.10.2016, in	
	istituti di istruzione secondaria di secondo grado, così come	
	specificato. Attualmente, lo stesso è ancora in servizio,	
	presso l’istituto I.I.S.ITE “V Cosentino” – IPAA “F.	
	Todaro” di Rende (CS). Il punteggio attribuito dalla	
	commissione esaminatrice (23,50) come è chiaro ed	
	evidente, è ingiusto ed illegittimo poiché non tiene conto	
	del periodo di insegnamento indicato. Con la valutazione	
	del periodo di insegnamento (0,25 x 24 anni) che da diritto	
	a punti 6,00, ricalcolando il punteggio complessivo, al	
	ricorrente andrebbe attribuito il punteggio di 29,50	
	collocandosi alla posizione di graduatoria n. 331,	

	assolutamente idonea ad essere chiamato a ricoprire il ruolo	
	di Giudice Tributario, anche in seguito alla delibera n. 1196	
	pubblicata in data 03.07.2018 indicante la copertura di	
	ulteriori 259 unità.	
	È indispensabile aggiungere che con delibera n. 1196 del	
	26.06.2018 approvata e pubblicata il 03 luglio 2018, nella	
	quale il consiglio ha disposto la copertura di ulteriori n. 259	
	posti vacanti, con l'aumento dei posti a disposizione e la	
	corretta ed esatta attribuzione del punteggio spettante per il	
	riconoscimento del periodo di insegnamento (ulteriori punti	
	6,00) si andrebbe a rivedere la posizione di graduatoria.	
	È indispensabile aggiungere che con domanda in autotutela	5
	del 13.luglio.2018, il ricorrente chiedeva alla commissione	
	esaminatrice di voler rivedere il punteggio attribuito,	
	lamentando che lo stesso punteggio, per il periodo di	
	insegnamento dal 05.10.1992 al 30.10.2016 non veniva	
	attribuito nel calcolo.	
	Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la	
	commissione esaminatrice, con risposta del 09.03.2019,	
	specificava che per errore materiale verificatosi in fase di	
	inserimento sul programma informatico del dato relativo	
	alla docenza, la stessa non veniva valutata; dall'esame	
	valutativo dell'autotutela, la stessa commissione attribuiva,	
	comunque erroneamente, il punteggio di 25,75 anziché il	
	punteggio di 23,50 precedentemente attribuito. Anche il	

	nuovo calcolo eseguito dalla commissione esaminatrice,	
	benché riformulato, risulta comunque errato nel calcolo.	
	In effetti solo con la delibera impugnata, rettificando il	
	punteggio erroneamente attribuito, il ricorrente andrebbe a	
	collocarsi in una posizione di graduatoria di assoluto	
	interesse per la nomina di Giudice Tributario (andrebbe a	
	collocarsi - con punti 29,50 - alla posizione n. 331, o	
	comunque in posizione compresa tra il n. 331 ed il n. 343).	
	È utile aggiungere che per la selezione dei candidati, il	
	bando prevedeva la valutazione dei titoli indicati nella	
	domanda, differenziando i punteggi in base ai titoli:	
	A-Magistrato Onorario o equiparato,	6
	B-attività professionali,	
	C-docente,	
	D-dipendente dello Stato o di altre amministrazioni	
	pubbliche,	
	E-attività alle dipendenze di terzi,	
	F-attività di amministratore, sindaco, dirigente di società di	
	capitali,	
	G-dottorato di ricerca o libera docenza, abilitazione	
	all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado in	
	materie giuridiche ed economiche ed in ragioneria tecnica,	
	abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e	
	procuratore e di dottore commercialista. Esaminando la	
	domanda di partecipazione, la commissione esaminatrice,	

	come già specificato, collocava il ricorrente in un primo	
	momento al posto n. 741 della graduatoria, omettendo di	
	esaminare e valutare tutti i titoli ed attribuire il giusto	
	punteggio anche per il periodo di insegnamento descritto.	
	Con la esatta rettifica del punteggio, lo stesso verrebbe così	
	ripartito:	
	tab B – punti 12,50	
	tab C – punti 6,00	
	tab F – punti 7,50	
	tab G – punti 3,50	
	per un totale di punti 29,50	
	La valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice	7
	risulta assolutamente e comunque errata, e per questi motivi	
	assolutamente meritevole di annullamento.	
	Vi è dunque una violazione di legge e falsa	
	interpretazione del bando di concorso, in relazione alla	
	tabella E allegata al D.LGS n. 545/92, ossia “criteri	
	generali di valutazione e punteggi per la nomina a	
	componenti delle commissioni tributarie”, nonché	
	violazione del giusto procedimento, eccesso di potere –	
	difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità,	
	arbitrarietà, illogicità.	
	L’odierna impugnazione trae genesi dall’omessa ed erronea	
	valutazione dei titoli di servizio, nell’attribuzione del	
	punteggio relativo all’attività di docente di ruolo dal	

	05.10.1992 al 30.10.2016, a seguito di concorso DM 23	
	marzo 1990, per l'insegnamento di ragioneria tecnica per gli	
	istituti secondari di 2° grado. In ragione del periodo di	
	insegnamento, ventiquattro anni (alla data di presentazione	
	della domanda di cui al bando), la commissione	
	esaminatrice avrebbe dovuto attribuire, come specificato,	
	ulteriori 6,00 punti per l'attività di docente. Evidenti	
	appaiono le violazioni del bando di concorso con	
	conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti	
	qui lamentati.	
	Ancor di più, l'omessa valutazione e la conseguenziale non	
	corretta attribuzione del punteggio maturato per l'attività di	8
	docente è da considerarsi assolutamente illegittima se frutto	
	di una "sovrapposizione" di titoli con l'attribuzione di un	
	unico punteggio. È utile ricordare che sono sovrapponibili	
	solo ed esclusivamente le professioni esercitate	
	contemporaneamente ricadenti nella categoria delle attività	
	professionali. Nel bando in discussione, l'attività di	
	commercialista, di sindaco, di amministratore di società di	
	capitali e di docente di ruolo, non sono attività	
	"sovrapponibili", per cui ad ogni titolo deve essere	
	attribuito il relativo punteggio.	
	Per queste ragioni di fatto e diritto, espressi nella premessa	
	che precede, il ricorrente ha diritto all'attribuzione del	
	punteggio più conforme ai propri titoli previa rettifica; la	

	corretta valutazione dei titoli opererebbe una più corretta	
	posizione del ricorrente al posto in graduatoria n. 331, (o	
	comunque compreso tra il 331 ed il 343) per punti 29,50,	
	assolutamente legittimo e idoneo per essere chiamato a	
	ricoprire la carica di Giudice Tributario, essendo i posti a	
	disposizione 461 in seguito alla copertura di ulteriori 259	
	posti.	
	Istanza istruttoria	
	Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale	
	disporre l'acquisizione in via istruttoria di tutta la	
	documentazione inerente la procedura, i verbali di	
	valutazione dei titoli indicati da parte ricorrente, riservando	9
	sin da ora, all'esito, il deposito di motivi aggiunti.	
	Anche la carenza di motivazione viola il principio	
	fondamentale dell'azione amministrativa, pregiudicando	
	ogni difesa del ricorrente. La motivazione non può che	
	essere considerata e proposta come elemento essenziale	
	nella sua generalità, per la cui validità non è però	
	sufficiente l'indicazione sommaria di dati finali incapaci di	
	erudire il destinatario sul "perché" e sul "come" della sua	
	soggezione. Un'esposizione <i>oscura</i> del procedimento, è	
	certamente lesivo delle garanzie attribuite al soggetto	
	privato il quale patisce un immediato nocumento	
	dall'impossibilità di comprendere autonomamente il	
	fondamento normativo ed il percorso razionale per effetto	

	dei quali egli è destinatario di percorso. Gli atti relativi a	
	specificità del singolo devono disporre di quanto	
	formalmente e materialmente necessario sia utile all'agevole	
	comprensione poiché dalla loro presenza discende la	
	legittimità di un provvedimento. Se tale verifica non è	
	possibile perché il provvedimento non fornisce una	
	spiegazione, letterale o numerica, chiara e precisa della	
	determinazione, considerando la presumibile conduzione di	
	un'istruttoria, l'emanazione deve essere collocata nello	
	stato patologico della nullità per la carenza dell'elemento	
	essenziale "motivazione".	10
	PQM	
	In via preliminare e cautelare accogliere la spiegata	
	domanda, con declaratoria di inefficacia del provvedimento	
	impugnato se ritenuto illegittimo, nonché di tutti gli atti	
	presupposti, connessi e consequenziali;	
	nel merito, accogliere il suesposto ricorso e per l'effetto	
	annullare la delibera del Consiglio di Presidenza della	
	Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV, pubblicata il	
	21.02.3019, e per essa tutti gli atti e delibere precedenti e/o	
	presupposti, con condanna di parte soccombente al rimborso	
	di spese ed onorari con distrazione ex lege, nonché alla	
	restituzione dell'importo del contributo unificato, versato	
	per questo procedimento nella misura di € 650.00. Si	

	dichiara che per il presente procedimento il contributo	
	unificato è pari ad € 650,00	
	Cosenza/Roma 19.04.2019	
	Avv. Rosario Fortino	
	<u>Relata di notifica</u>	
	Io sottoscritto Avv. Rosario Fortino (C.F.	
	FRTRSR72A20D086K) del Foro di Cosenza, con studio in	
	Cosenza alla Via Carlo Cattaneo n. 94, in qualità di	
	procuratore anche speciale e domiciliatario di RUSSO	
	PASQUALE, nato a Cassano allo Jonio (Cosenza) il	
	13.10.1965, C.F. RSSPQL65R13C002K, residente in	
	Castrovillari (CS) alla Via Pollino n. 10, come da procura in	11
	calce al ricorso incoato dinanzi il Tribunale Amministrativo	
	Regionale del Lazio – Roma, entrambi elettivamente	
	domiciliati in Cosenza alla Via Carlo Cattaneo n. 94 presso	
	e nello studio dell’indicato difensore, ho notificato copia	
	conforme all’originale dell’atto che precede mediante il	
	servizio postale – ag. N. 10 presso palazzo di giustizia,	
	nella data indicata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge	
	21 gennaio 1994 n. 53 e giusta autorizzazione del Consiglio	
	dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza del 29.luglio 2009 e	
	previa iscrizione al <u>n.771</u> del proprio registro cronologico a:	
	- Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria	
	in p.l.r.p.t., domiciliati ope legis presso Avvocatura	
	Generale dello Stato, domiciliata in Via dei	

[illegible]